



AVVISO PER LA FRUIZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI ANNUALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALL'ESAME DI STATO ANNUALITA' 2013/2014

- I. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**
- II. OFFERTA FORMATIVA**
 - 2.1-Natura dell'offerta formativa relativa alla quinta annualità*
 - 2.2-Requisiti delle Istituzioni Formative*
 - 2.3-Finanziabilità dell'offerta formativa*
 - 2.4-Presentazione dell'offerta formativa*
- III. SISTEMA DOTE E DESTINATARI**
 - 3.1 -Strumento Dote*
 - 3.2 - Destinatari/e*
 - 3.3 - Valore della Dote*
- IV. FRUIZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA**
 - 4.1 -Iscrizione e frequenza ai percorsi*
 - 4.2-Atto di adesione*
 - 4.3-Richiesta di Dote*
 - 4.4 Assegnazione della Dote*
 - 4.5-Impegno all'avvio del percorso formativo*
 - 4.6 - Ritiro degli studenti nel corso dell'anno*
 - 4.7-Casi di subentro nella dote*
- V. GESTIONE DEI PERCORSI FORMATIVI**
 - 5.1 -Comunicazione di avvio delle attività*
 - 5.2-Finanziamento e liquidazione delle Doti*
 - 5.3- Variazioni del calendario/della data di conclusione*
 - 5.4- Monitoraggio, controlli e sanzioni*
 - 5.5- Riepilogo di tempi e scadenze*

I. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il corso annuale integrativo di Istruzione e Formazione Professionale si colloca all'interno dell'offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale della Regione Lombardia regolata dal seguente quadro ordinamentale nazionale e regionale:

- Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione" che all'art. 15 comma 6 prevede che "I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale";
- Decreto Ministeriale dell'11 novembre 2011 che recepisce l'intesa siglata in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011, fra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane, per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Legge Regionale n. 19/2007 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia", e successive modifiche e integrazioni che enunciando i principi di autonomia e responsabilità delle Istituzioni Formative, di programmazione sussidiaria, di centralità dell'allievo e della sua famiglia, nonché di finanziamento con il criterio del sistema concessorio attraverso lo strumento della Dote, prevede altresì, all'art.11, com.1, lettera c, la possibilità di un corso annuale destinato a coloro che sono in possesso della certificazione conseguita a conclusione del quarto anno di IFP, realizzato di intesa con le università, con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'accesso all'università, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

In particolare, il quadro di riferimento per l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale per l'accesso all'esame di Stato – anno formativo 2013/2014 - è descritto e disciplinato dai seguenti atti:

- D.G.R. del 13 febbraio 2008, n. VII/6563 "Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale (art. 22, comma 4, l.r. n. 19/2007)" e d.d.u.o. del 12 settembre 2008, n. 9837 "Approvazione delle procedure relative allo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia", che definiscono natura e standard dell'offerta regionale a regime e ne delineano il nuovo quadro di Programmazione provinciale e regionale;
- D.G.R. del 26 ottobre 2011, n. IX/2412 "Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di Istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro" e relativi decreti attuativi;

- D.D.G. 10187 del 13 novembre 2012 "Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale - Sezione A - in attuazione della d.g.r. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011
- D.D.G. del 22 febbraio 2010, n. 1544 "Approvazione degli standard formativi minimi di apprendimento relativi ai percorsi di secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia";
- D.D.G. del 28 settembre 2010, n. 9136 "Approvazione degli standard formativi minimi di apprendimento relativi ai profili regionali dei percorsi di secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia";
- D.D.G. del 24 ottobre 2011, n. 9798 "Recepimento delle aree professionali ai sensi dell'Accordo in Conferenza del 27 luglio 2011 e degli standard formativi minimi di apprendimento e delle figure del repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'accordo in conferenza Stato Regioni del 27 Luglio 2011";
- D.D.G. del 11 febbraio 2010 n. 1146, "Repertorio dell'offerta di istruzione e formazione in attuazione dell'art.23 della L.R. 19/07", che definisce la gamma dei percorsi di secondo ciclo, dei relativi profili e denominazioni regionali per l'anno scolastico 2010/11, di prima attuazione della messa a regime della IFP;
- D.D.G. del 2 dicembre 2010, n. 12564 "Repertorio dell'offerta di istruzione e formazione professionale in attuazione dell'art.23 della L.R. 19/07, a partire dall'anno scolastico 2011/2012", che definisce la gamma dei percorsi di secondo ciclo, dei relativi profili e denominazioni regionali;
- D.D.G. del 10/08/2012 N.7317 avente ad oggetto: "Approvazione del repertorio dell'offerta di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo della Regione Lombardia a partire dall'anno scolastico 2013/2014" e il successivo aggiornamento approvato con Decreto del 12/12/2012 n. 12049
- D.G.R. del 16 gennaio 2013, n. IX/4688 "Programmazione del sistema Dote per i servizi di istruzione e formazione professionale per l'anno scolastico e formativo 2013/2014";

Per le iniziative finanziate con il Fondo Sociale Europeo, inoltre, si fa riferimento alla seguente normativa:

- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento n. 1080/2006;

- Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
- Programma Operativo Regionale Ob. 2 – FSE 2007 – 2013, Regione Lombardia, approvato con Decisione della Commissione C(2007) 5465, del 6 novembre 2007;
- D.D.U.O. del 21 aprile 2011, n. 3637, che approva il Manuale Operatore per l'attuazione degli interventi finanziati con il sistema Dote e il successivo DDUO n. 1319 del 22/02/2012 "Modifiche ed integrazioni al "Manuale Operatore";

Il presente intervento si rifà, inoltre, ai principi del D. Lgs. 198/2006 in materia di pari opportunità tra uomo e donna, alla Strategia 2010-2015 della Commissione Europea per le pari opportunità tra donne e uomini e all'iniziativa faro "Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro" prevista dalla Commissione Europea nell'ambito della strategia Europa 2020, che richiama i principi della responsabilità sociale d'impresa (RSI - CSR).

II. OFFERTA FORMATIVA

2.1 - Natura dell'offerta formativa relativa alla quinta annualità

L'offerta formativa è finalizzata a sostenere la realizzazione del corso annuale di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'art. 15, comma 6, del D. Lgs. n. 226/05, finalizzato a sostenere l'esame di Stato, utile all'accesso all'Università e all'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e agli ITS.

Nelle more della piena attuazione dell'art. 15, di cui al Decreto sopra citato, e in attuazione del D.M. 18 gennaio 2011 n. 4 che recepisce l'Intesa siglata in C.U. il 16 dicembre 2010, concernente le Linee guida per gli organici raccordi ex art. 13, comma 1-quinquies, della legge n. 40/2007, il corso annuale si concluderà con l'esame di Stato previsto per i percorsi degli Istituti Professionali, come regolamentato dalle vigenti disposizioni sugli esami conclusivi dell'Istruzione secondaria superiore.

Il corso annuale per sostenere l'esame di Stato rappresenta un'ulteriore opportunità di flessibilità per gli studenti del sistema di Istruzione e Formazione Professionale, ulteriore alla possibilità per gli studenti dei percorsi di IFP di passare al sistema di istruzione ai sensi delle norme vigenti.

I percorsi, presentati da parte delle Istituzioni Formative, in coerenza con la D.G.R. del 21 febbraio 2008, n. 6563, devono prevedere:

- l'adozione di programmazioni formative che sviluppino dimensioni culturali e professionali in riferimento agli standard formativi di cui alle Linee Guida dell'Allegato B al presente avviso, nonché alle conoscenze e competenze oggetto di accertamento in sede di esame di Stato per la specifica figura/profilo professionale;
- l'esplicitazione di criteri metodologici e di valutazione;
- l'utilizzo di docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento o, comunque, di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento.

L'orario minimo annuale dei percorsi di 5° anno è fissato in 990 ore. La data di avvio dei percorsi deve essere compatibile con l'accesso all'esame di Stato.

Le procedure di avvio e di svolgimento delle attività formative devono avvenire secondo quanto disposto con D.D.U.O del 12 settembre 2008, n. 9837.

Per le modalità di iscrizione e di accesso all'esame di Stato, nonché per le modalità organizzative e operative di svolgimento dell'esame stesso, si rinvia agli specifici atti emanati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

2.2-Requisiti delle Istituzioni Formative

Possono presentare l'offerta formativa per i corsi annuali di Istruzione e Formazione professionale per l'accesso all'esame di Stato le Istituzioni Formative accreditate nella sezione "A" dell'Albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, ai sensi della D.G.R. del 26 ottobre 2011, n. IX/2412 e relativi decreti

attuativi, che abbiano portato a termine nell'anno formativo precedente un percorso di 4° annualità riferito all'area professionale del progetto che intendono presentare.

I corsi possono essere erogati esclusivamente presso le unità organizzative presenti nel sistema informativo dell'accreditamento. È vietato lo svolgimento dei percorsi in sedi occasionali.

I corsi annuali possono essere avviati con un numero minimo di 10 allievi iscritti, omogenei per figura/profilo professionale, che hanno concluso la 4° annualità negli aa. ff. 2011/2012 o 2012/2013, limitatamente agli indirizzi che trovano corrispondenza nello specifico Esame di Stato di Istruzione Professionale, come da tabella riportata al Capitolo I delle Linee Guida di cui all'allegato B del presente avviso.

I percorsi presentati nel sistema informativo Finanziamenti Online saranno verificati sulla base delle coerenze di cui al punto precedente.

Nel caso in cui non si raggiunga la condizione del numero minimo di 10 alunni omogenei per figura/profilo, il gruppo classe potrà essere costituito dalle Istituzioni Formative accreditate in forma di partenariato omogeneo per figura. L'Istituzione Formativa capofila del partenariato costituisce l'unico interlocutore per il percorso formativo nei confronti di Regione Lombardia.

In alternativa al partenariato, in via del tutto eccezionale, può essere costituita una classe articolata, ove per classe articolata si intende un gruppo classe con alunni provenienti da percorsi di figura/profilo differenti.

La classe articolata potrà essere costituita esclusivamente per ragioni territoriali (quando le Istituzioni Formative che erogano il percorso connesso alla stessa figura/profilo non siano sufficientemente vicine per costituire un gruppo omogeneo di alunni) o di singolarità (quando non siano presenti nel territorio lombardo altre Istituzioni Formative che erogano un percorso connesso alla stessa figura/profilo).

Per la costituzione di una classe articolata, l'Istituzione Formativa deve presentare richiesta motivata alla Struttura competente della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro, al fine di ottenere l'eventuale autorizzazione a procedere.

Non è comunque possibile costituire classi articolate con alunni provenienti da più di due differenti figure/profili.

L'Istituzione Formativa singola o capofila di un partenariato ha l'obbligo di stipulare uno specifico accordo con un Istituto Professionale di Stato o paritario ubicato in Regione Lombardia, come da modello di cui all'Allegato C del presente Avviso, per attivare adeguate azioni di progettazione del corso stesso, nonché di affiancamento e accompagnamento in funzione dell'ammissione all'esame di Stato.

Se entrambe/i le/i figure/profili delle classi articolate non trovassero corrispondenza in specifici esami di Stato di un solo Istituto Professionale, è necessario stipulare un secondo specifico accordo con un altro Istituto Professionale in cui è attivato l'indirizzo di riferimento.

Al fine di favorire tali accordi, Regione Lombardia riconosce un contributo forfettario a parziale copertura delle spese relative all'accompagnamento del percorso da parte degli Istituti Professionali di Stato e Paritari.

Il contributo, di euro 1.000,00 per classe o nel caso di classe articolata, per figura/profilo, sarà direttamente erogato agli Istituti Professionali a seguito di loro presentazione, al termine degli esami, di una relazione sull'attività svolta, da presentarsi alla competente struttura della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro.

2.3-Finanziabilità dell'offerta formativa

L'offerta formativa può essere:

- a. esclusivamente a finanziamento pubblico;
- b. esclusivamente a finanziamento privato.

Nel caso della tipologia a) l'offerta è finanziata attraverso lo strumento della Dote di cui alla sezione III del presente Avviso.

Non è consentita l'attivazione di classi che siano in parte a finanziamento pubblico e in parte privato.

Le Istituzioni Formative non possono richiedere contributi obbligatori a carico degli allievi inseriti in classi sostenute con il sistema Dote.

La dotazione finanziaria per percorsi di IFP – V anni, è pari a euro 2.000.000,00 a valere sul P.O.R. FSE Ob. 2 2007/2013, Asse IV "Capitale Umano" – Obiettivo Specifico i) – Categoria di Spesa 73 ed € 50.000,00, quale rimborso spesa alle Istituzioni scolastiche di cui al punto 2.2 che trova copertura sulla Missione 4, Programma 2 Titolo 1 del Bilancio 2014.

2.4-Presentazione dell'offerta formativa

Le Istituzioni Formative presentano, **dalle ore 12,00 del 19 al 26 settembre 2013**, la propria offerta formativa attraverso la piattaforma Finanziamenti Online, compilando, fra le altre informazioni, l'elenco puntuale degli alunni iscritti, il cui numero non può essere inferiore a 10 e deve rispettare, in ogni caso, i limiti di capienza e la normativa in materia di sicurezza e antincendio.

In questa fase dovranno essere caricati a sistema i seguenti documenti, firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'istituzione formativa:

- specifico accordo con uno o, nei casi previsti, due Istituti Professionali di Stato o Paritari della Regione Lombardia, secondo il modello di cui all'Allegato C del presente avviso, firmato da entrambe le parti; l'Accordo dovrà specificamente indicare la classe e la sezione dell'Istituto Professionale a cui è abbinato il percorso annuale per l'accesso all'esame di Stato. Non è in ogni caso possibile abbinare al percorso di Istruzione Professionale ad ordinamento statale più di un percorso di IFP ad ordinamento regionale.

- dichiarazione di utilizzo di docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento o, comunque, di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento. Al riguardo si precisa che per titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento si intende il titolo non già di per sé abilitante, ma che consente l'accesso al TFA. Il docente, pertanto deve essere almeno in possesso dei titoli necessari per iscriversi ai bandi al Tirocinio Formativo Attivo: laurea del vecchio ordinamento riconosciuta dal d.m. 39/98 e degli eventuali esami richiesti per poter avere accesso all'insegnamento oppure laurea del nuovo ordinamento specialistica o magistrale riconosciuta dal d.m. n. 22/2005.
- esplicitazione dei criteri di selezione degli allievi, con particolare riferimento ai risultati raggiunti in esito ai percorsi di 4° annualità, sia nelle competenze di base che tecnico-professionali.

In caso di partenariato, inoltre, il capofila dovrà comunicare i nominativi dei partner con i rispettivi ruoli e la quantificazione delle attività, garantendo che le sedi di riferimento e i laboratori siano unità organizzative presenti nel sistema informativo dell'accREDITAMENTO. Il singolo partner dovrà inoltre manifestare con apposita nota indirizzata al capofila la propria disponibilità a partecipare al partenariato indicando gli elementi della collaborazione.

Le offerte trasmesse al di fuori dei termini o con modalità differenti rispetto a quanto stabilito nel presente Avviso pubblico sono da ritenersi inammissibili.

III. SISTEMA DOTE E DESTINATARI

3.1 -Strumento Dote

L'offerta è finanziata con lo strumento della Dote conformemente ai principi della centralità della persona, libertà di scelta e valorizzazione del capitale umano, sanciti dalle Leggi Regionali nn. 22/2006 e 19/2007.

A ogni Istituzione Formativa, nel rispetto della dotazione finanziaria, è riconosciuto un numero massimo di Doti pari al 13% dei propri allievi diplomati nell'a.f. 2012-2013 in aree coerenti con il presente avviso.

In ogni caso per ciascuna classe attivata possono essere assegnate fino a un **massimo di 20 Doti**.

Nel caso di gruppo classe costituito dalle Istituzioni Formative in forma di partenariato verrà considerato il numero complessivo di Doti spettanti a ciascuna Istituzione, nel rispetto del numero complessivo di Doti riconoscibili.

Le doti degli Enti che non intendono avviare il percorso annuale potranno essere messe a disposizione di un Ente che intende avviare il percorso attraverso una nota di disponibilità da allegare sul sistema informativo.

3.2 - Destinatari/e

L'Avviso si rivolge agli studenti dei percorsi di IFP in uscita dal 4° anno 2011/2012 o 2012/2013, in possesso dei seguenti requisiti:

- effettiva residenza dell'allievo in Regione Lombardia alla data di richiesta della Dote, ovvero domicilio per i soli allievi che hanno fissato lo stesso presso l'istituto sede del corso nel caso questo offra un servizio di convittualità ai propri studenti;
- essere in possesso del Diploma di Tecnico del sistema di istruzione e formazione professionale acquisito negli a.f. 2011/12 o 2012/13, limitatamente agli indirizzi che trovano corrispondenza in specifico esame di Stato di istruzione professionale, come da tabella riportata nelle Linee Guida, di cui all'Allegato B al presente avviso.

3.3 - Valore della Dote

Il percorso sarà declinato all'interno di un Piano di Intervento Personalizzato (PIP), definito in raccordo con l'Istituzione Formativa presso cui è avvenuta l'iscrizione.

Il valore massimo della Dote è pari a 4.800,00 euro per destinatario, nel rispetto del costo orario standard di € 4,93.

IV. FRUIZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

4.1 -Iscrizione e frequenza ai percorsi

Le Istituzioni Formative procedono alla selezione dei richiedenti l'iscrizione, verificando per ogni alunno il Portfolio delle competenze personali, le motivazioni, i livelli di competenza raggiunti e i risultati ottenuti in sede di prove finali di Diploma Professionale.

L'iscrizione degli allievi ai percorsi di IFP – percorso annuale per l'accesso all'esame di Stato anni 2013/2014 - avviene mediante apposita procedura nel sistema informatico ed è condizione per la presentazione dell'offerta formativa.

La frequenza minima per l'ammissione all'esame di Stato è fissata nel 75% delle ore complessive del corso.

Per le modalità di iscrizione e di accesso all'esame di Stato, nonché per le modalità organizzative e operative di svolgimento dell'esame stesso, si rinvia agli specifici atti che saranno emanati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

4.2 -Atto di adesione

Le Istituzioni che hanno presentato un'offerta formativa devono inviare a Regione Lombardia, a partire dal **30 settembre 2013**, l'Atto di adesione unico (Allegato D).

L'atto dovrà essere sottoscritto digitalmente e trasmesso accedendo al sistema informativo regionale (<https://gefo.servizirl.it/dote>).

L'Atto di adesione unico è valido per tutte le Doti richieste nell'ambito dell' Avviso ed è condizione necessaria per poter prendere in carico i destinatari ed erogare i servizi. Non sarà pertanto possibile richiedere le Doti prima della trasmissione del documento di cui sopra.

4.3-Richiesta di Dote

La richiesta di Dote nominativa può essere effettuata **a partire dalle ore 12:00 del 30 settembre 2013 per gli allievi già iscritti presso il percorso formativo prescelto, e fino al 14 ottobre 2013** attraverso il Sistema Informativo "*Finanziamenti On-Line*", raggiungibile all'indirizzo web: <https://gefo.servizirl.it/Dote>.

Il sistema è accessibile mediante l'utilizzo delle credenziali già in possesso delle Istituzioni Formative.

Il destinatario o, se minorenni, il genitore o chi ne fa le veci elabora con il supporto dell'Operatore accreditato il Piano d'Intervento Personalizzato, che deve essere sottoscritto da entrambi. Il destinatario firma altresì la domanda di partecipazione all'avviso. Tali documenti vengono conservati agli atti dell'operatore.

L'invio della domanda di Dote a Regione Lombardia è in capo all'Istituzione Formativa e avviene mediante la trasmissione della Dichiarazione Riassuntiva Unica firmata digitalmente dal rappresentante legale o da altro soggetto con potere di firma tramite il sistema informativo, secondo le modalità indicate nel Manuale Operatore di cui al D.D.U.O. del 21 aprile 2011, n. 3637 e successive integrazioni di cui al DDUO n. 1319 del 22/02/2012 .

La richiesta di Dote è accettata nel limite del massimale fissato per corso e comunque fino all'esaurimento delle risorse stanziare.

È posto in carico all'Istituzione Formativa l'obbligo di verificare la corretta rispondenza dei requisiti dell'allievo per la richiesta della Dote.

È necessario effettuare la richiesta di Dote per tutti gli allievi iscritti al corso, anche qualora questa non venga accettata per esaurimento di disponibilità (la richiesta rimane in "bozza").

4.4-Assegnazione della Dote

In seguito a esito positivo delle verifiche di completezza e di conformità dei dati dichiarati rispetto ai requisiti previsti dal presente avviso, l'Operatore riceve dal sistema informativo una comunicazione di accettazione riportante i servizi concordati, l'importo della Dote e l'identificativo del progetto.

La documentazione deve essere conservata secondo le modalità previste dal citato Manuale Operatore.

4.5 - Impegno all'avvio del percorso formativo

Le Istituzioni Formative hanno l'obbligo di dichiarare entro il **30 settembre 2013**, attraverso il sistema informativo, l'impegno all'avvio del corso.

L'eventuale non attivazione delle classi deve essere tempestivamente comunicata alle famiglie in modo da garantire i tempi necessari per l'eventuale iscrizione presso altri percorsi.

4.6 - Ritiro degli studenti nel corso dell'anno

Il ritiro volontario di un allievo nel corso dell'anno, sia esso titolare o meno di Dote, deve essere comunicato dalla famiglia all'Istituzione Formativa, la quale provvederà a ritirare formalmente lo studente tramite il sistema "*Finanziamenti On-Line*" entro 5 giorni lavorativi.

Nel caso in cui un allievo non comunichi formalmente all'Istituzione Formativa il proprio ritiro, rendendosi non rintracciabile per 30 giorni consecutivi, l'Istituzione Formativa lo ritiene formalmente ritirato e regolarizza la sua posizione nel sistema "*Finanziamenti On-Line*" entro 5 giorni lavorativi successivi al trentesimo.

Il ritiro di un allievo con Dote comporta la rinuncia alla stessa: non è previsto il trasferimento di Dote ad altri corsi.

La rinuncia "espressa" alla Dote, ossia comunicata direttamente dall'allievo, non comporta alcuna penalizzazione per lo stesso, che ha la possibilità di procedere a una nuova richiesta di Dote con qualsiasi Istituzione Formativa accreditata, fatta salva la disponibilità effettiva di risorse all'inserimento della domanda.

In caso di rinuncia "tacita", ossia comunicata dall'operatore, l'allievo perde il diritto alla Dote per i 6 mesi successivi alla data in cui è stata dichiarata la rinuncia.

4.7 - Casi di subentro nella dote

In caso di rinuncia della dote è prevista la possibilità di effettuare un subentro a favore di un allievo già iscritto non dotato.

Si precisa che la dote rinunciata in capo all'allievo ritirato dovrà essere integralmente assegnata all'allievo subentrante. Non è possibile richiedere il subentro nelle doti successivamente alla richiesta di liquidazione intermedia.

Il numero delle doti non potrà in ogni caso superare quello inizialmente assegnato a favore dell'Ente di Formazione secondo i criteri enunciati nel par. 2.2.

V. GESTIONE DEI PERCORSI FORMATIVI

5.1 -Comunicazione di avvio delle attività

Le Istituzioni Formative hanno l'obbligo di rispettare le procedure contenute nel Decreto del 12 settembre 2008, n. 9837 "Approvazione delle procedure relative allo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia" ed eventuali successive integrazioni e modifiche.

In particolar modo si rammenta l'obbligo di notificare a Regione Lombardia, tramite il sistema "Finanziamenti On Line", l'avvio effettivo dei corsi entro il **21 ottobre 2013**.

5.2 -Finanziamento e liquidazione delle Doti

La richiesta di liquidazione deve essere effettuata direttamente dall'Operatore, nel rispetto delle modalità definite nel Manuale dell'Operatore, approvato con il DDUO del 21 aprile 2011, n. 3637 e successive integrazioni di cui al DDUO n. 1319 del 22/02/2012.

Il finanziamento della Dote dovrà essere calcolato sulla base del costo standard orario di euro 4,93, che dovrà essere moltiplicato per il numero di ore svolte dagli allievi, con un valore massimo di € 4.800,00 per Dote.

La liquidazione intermedia, in deroga al manuale suindicato, può essere richiesta dopo l'erogazione al destinatario del 50% delle ore previste dal PIP per il singolo servizio formativo e sarà calcolata proporzionalmente al numero di ore fruite da ciascun allievo e tenendo conto di eventuali ore di assenza giustificate, come da documentazione conservata agli atti dell'Istituzione Formativa.

La liquidazione finale può essere richiesta solo alla conclusione del servizio formativo e purché sia stato frequentato dal destinatario almeno il 50% delle ore previste dal PIP. Sarà erogata proporzionalmente al numero di ore fruite da ciascun allievo a seguito dell'effettiva partecipazione al corso e tenendo conto di eventuali ore di assenza giustificate, come da documentazione conservata agli atti dell'Istituzione Formativa.

Le assenze giustificate, in deroga al Manuale dell'operatore, saranno ammesse nel limite massimo del 25% delle ore effettivamente fruite dall'allievo al momento della richiesta di liquidazione.

La domanda di liquidazione finale dovrà essere inoltrata entro 120 giorni dalla data di conclusione del PIP.

5.3 - Variazioni del calendario/della data di conclusione

L'Istituzione Formativa ha l'obbligo di informare in tempo utile gli allievi e le famiglie o i tutori legali di ogni variazione al calendario mediante adeguate forme di pubblicità.

Eventuali variazioni del calendario – sospensioni o interruzioni dell'attività formativa – non dovranno essere inserite sul sistema informativo salvo nei casi in cui influiscano sulla data di conclusione prevista delle attività formative.

5.4- Monitoraggio, controlli e sanzioni

Al fine di monitorare il regolare andamento dei percorsi formativi rispetto a quanto contenuto nel documento "*Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale (art. 22, comma 4, l.r. n. 19/2007)*" di cui alla D.G.R. del 13 febbraio 2008, n. 6563 e rispetto alla normativa sull'accREDITAMENTO (D.G.R. del 26 ottobre 2011, n. 2412 e successive modifiche e integrazioni), Regione Lombardia si riserva di effettuare controlli anche presso le sedi indicate dalle Istituzioni Formative.

5.5- Riepilogo di tempi e scadenze

Le Istituzioni Formative:

- a partire **dalle ore 12,00 del 19 settembre al 26 settembre 2013** presentano attraverso il sistema informativo Finanziamenti Online la propria offerta formativa;
- entro il **30 settembre 2013** devono comunicare l'impegno all'avvio dei propri corsi o la rinuncia: in quest'ultimo caso devono dare tempestiva comunicazione anche alle famiglie;
- dal **30 settembre 2013** caricano sul sistema informativo l'Atto di adesione unico, sottoscritto digitalmente;
- **dalle ore 12:00 del 30 settembre e fino al 14 ottobre 2013** inseriscono le domande di Dote degli allievi già iscritti;
- entro il **21 ottobre 2013** devono inserire a sistema la comunicazione di avvio dei corsi.